

**COMUNE DI RUDA**

**PROVINCIA DI UDINE**

Strumento urbanistico vigente

**Piano Regolatore Generale  
adeguato al PURG**

Delibera di adozione del PRGC

**n. 19 del 26/03/1997**

Delibera di approvazione del PRGC

**n. 34 del 04/06/1998**

Esecutività del PRGC

**Delibera della Giunta Regionale  
di data 28.08.1998, n. 2468**

Varianti precedentemente adottate ed  
approvate

**n° 18**

**VARIANTE N. 22**  
**ALLA ZONIZZAZIONE E ALLE**  
**NORME DI ATTUAZIONE DEL PRGC**

**Premessa:**

Il Comune di Ruda è dotato di PRGC adeguato ai contenuti della L.R. 52/1991. Il Consiglio Comunale di Ruda ha provveduto ad approvare la variante generale n. 7 con delibera di C.C. n. 34 del 01.08.2006, della quale è stata confermata l'esecutività a seguito di delibera della Giunta Regionale n. 2493 del 20.10.2006, pubblicata sul BUR n. 45 del 08.11.2006, che ha per contenuti la reiterazione dei vincoli espropriativi e procedurali in conformità al disposto all'art. 36 della L.R. n. 52/1991.

La presente variante propone una modifica alla zonizzazione ed alle norme tecniche di attuazione (nuova introduzione) del vigente piano regolatore comunale ed è conseguente all'inclusione sul territorio comunale di un vincolo aeroportuale, in adeguamento alle prescrizioni contenute nella recente normativa in materia di aeroporti, ovvero di attività aeronautica e ai conseguenti vincoli della proprietà privata. Non esiste pertanto una specifica richiesta per l'attuazione della presente variante in quanto l'esecuzione stessa è dovuta dalle norme di legge come è emerso negli incontri avuti con l'Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A., Società di Gestione dell'Aeroporto "Savorgnan di Brazzà" di Ronchi dei Legionari.

La variante si configura come di "livello comunale" e segue l'art. 7, comma 1, lettera a) della LR 21/2015; la procedura di approvazione segue l'iter indicato dall'art. 8 della citata legge.

La normativa inerente il vincolo di cui alla presente variante fa riferimento al D.Lgs. 96/2005 “Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell’art. 2 della L. 265/04” e al D.Lgs. 151/2006 “Disposizione correttive ed integrative al D. Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione”, in particolare al Capo III “Vincoli della proprietà privata” del D.Lgs. 96/2005, art. 707 e succ.

L’art. 707 del D.Lgs. 96/05 “Codice della Navigazione aerea” prevede infatti obbligatoriamente per tutti gli aeroporti aperti al traffico civile, sia commerciale che di aviazione generale, la predisposizione di idonei Piani di Rischio atti a rafforzare, tramite un appropriato governo del territorio, i livelli di tutela nelle aree limitrofe agli aeroporti. I Piani di Rischio diventano, dunque, i documenti contenenti le prescrizioni da recepire a tale fine negli strumenti urbanistici dei singoli Comuni.

A tale riguardo risulta necessario segnalare che queste specifiche norme interessano nelle direttrici di atterraggio-decollo dell’aeroporto di Ronchi dei Legionari il territorio di più Comuni:

- ad est, in corrispondenza della testata pista 27, Ronchi dei Legionari;
- mentre ad ovest, in corrispondenza della testata pista strumentale 09, Turriaco e, marginalmente, anche Ruda.

E’ inoltre da sottolineare che, conformemente all’art. succitato, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. 151/2006, il Piano di Rischio costituisce vincolo sovraordinato al Piano Regolatore Generale dei Comuni interessati dal piano stesso. Conseguentemente, fino all’adozione della variante di recepimento o adeguamento del PRGC al Piano di rischio elaborato per l’aeroporto del FVG, non potranno essere autorizzate opere o attività incompatibili con le NTA del Piano di rischio stesso.

Da rilevare inoltre che il perimetro dell’area da sottoporre a vincolo aeroportuale derivante dall’attività aeronautica effettuata sullo scalo aereo di Ronchi dei Legionari, ricade in parte sull’alveo del fiume Isonzo e sulla confluenza del fiume Torre nello stesso, nonché sulle vaste superfici agricole adiacenti i due corsi d’acqua. L’utilizzo del territorio in questione è confermato anche dalla destinazione d’uso prevista dallo strumento urbanistico attualmente in vigore. Difatti, le aree del fiume Isonzo e del Torre, nonché quelle a loro pertinenti sono tutelate mediante vincolo paesaggistico e vincolo idrogeologico, quindi inedificabili e protette, mentre il resto della superficie, ricadente in zona omogenea E (agricola), risulta essere coltivata. L’E.N.A.C., con propria nota prot. n. 9495/dirgen/api di data 11.02.2010, registrata al prot. del Comune di Ruda in medesima data con n. 1315 (vedere allegato n. 2), constatato la destinazione d’uso del territorio, accertato il contenuto dell’attuale Piano Regolatore Generale Comunale, ha comunicato al Comune di Ruda che è esonerato dalla redazione del Piano di Rischio.

La variante assunta d'Ufficio a seguito delle informazioni e comunicazioni intercorse con l'Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. e con l'E.N.A.C. prevede di ottemperare alle prescrizioni delle specifiche norme al fine di recepire, per la parte di territorio di competenza del Comune di Ruda, i contenuti del Capitolo 9 - Punto 6 del Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti edito dall'E.N.A.C.

Per la redazione della presente variante non si è ritenuto di procedere alla preventiva definizione da parte del Consiglio comunale delle Direttive in quanto i contenuti della variante stessa non incidono sugli obiettivi e sulle strategie individuate dal piano e in quanto si tratta di un recepimento di una normativa di settore. Va inoltre rilevato che la variante consta nell'inserimento di un nuovo vincolo, non va quindi ad incidere sulle esistenti zone omogenee incrementando gli indici e, pertanto, l'aggiunta introdotta lascia inalterati i limiti di flessibilità previsti dal PRGC, indicati nell'allegato alla relazione della Variante n. 7 - variante generale approvata con delibera consiliare n. 34 del 01/08/2006.

La presente variante può quindi essere considerata come "non sostanziale", ai sensi dell'art.17 del DPGR 12/2008 Pres. prima citato.

## **Modifica n°1**

La richiesta di variante è stata presentata dal Consorzio Aeroporto Friuli Venezia Giulia, in aderenza alle prescrizioni dell'ENAC al fine di recepire, per il territorio di competenza del Comune di Ruda, i contenuti del Piano di rischio - nella fattispecie il perimetro dell'area sottoposta a vincolo ed eventuali limitazioni all'attività edilizia - relativo all'aeroporto del Friuli Venezia Giulia denominato "Savorgnan di Brazzà" e localizzato a Ronchi dei Legionari.

All'art. 707, Capo III, della D.Lgs. 96/05 si riporta che "l'ENAC individua le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale. Gli enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell'ENAC". Il medesimo articolo prevede la determinazione di vincoli per le zone soggette a limitazioni, quali quelle nelle direzioni di decollo e di atterraggio; ciò al fine di mitigare le eventuali conseguenze di un incidente. La mitigazione delle conseguenze si basa:

- sulla limitazione di presenza umana;
- sull'individuazione di attività non compatibili a causa della potenziale amplificazione delle conseguenze di incidenti.

Come si può notare dalla tavola allegata n. 1, le zone di tutela individuate dal Piano di rischio sono 3, la zona A, quella B, e la C. **La zona C è quella che ricade nel territorio di competenza del Comune di Ruda e che costituisce vincolo di cui alla presente variante, ai sensi dell'art. prima menzionato.**

Il vincolo, imposto ai sensi del Codice della Navigazione ovvero come stabilito dalla già citata nota dell'E.N.A.C (allegato n. 2). registrata al Comune di Ruda con prot. n. 1315 del 11.02.2010, interessa alcune aree che il vigente piano regolatore generale classifica all'interno delle zone territoriali omogenee "E4.2 – ambito fluviale del Torre" ed "E6.1 – di interesse agricolo" e le lascia inalterata.

Con la integrazione alle norme di attuazione del piano, in considerazione della tipologia di vincolo imposto sul territorio comunale dal piano di rischio che lascia di fatto inalterato sia gli interventi che le attività esistenti, non si producono effetti ablatori né interdettivi delle attività esistenti. Si ritiene comunque, anche in considerazione delle particolari tipologie della aree interessate dal perimetro di rischi che risultano di tipo agricolo di evitare ulteriori insediamenti antropici, né tanto meno aumenti di carico antropico delle attività/edifici esistenti.

Non vengono, dunque, previsti divieti o limiti, se non per mutamenti di destinazione d'uso comportanti aumento del carico antropico. Sono, invece, ammessi mutamenti delle destinazioni d'uso comportanti riduzione del carico antropico. Fermo restando, dunque, il mantenimento delle edificazioni e delle attività esistenti sul territorio, per i nuovi insediamenti

sono applicabili i seguenti indirizzi, in termini di contenimento del carico antropico e di individuazione delle attività compatibili:

---

***Art.42 bis Aree soggette a vincolo di rispetto aeroportuale***

*Nelle tavole di zonizzazione di piano è individuata, con specifica simbologia, un'area soggetta a vincolo di rispetto aeroportuale.*

*All'interno di tale area sono ammesse tutte le funzioni e le destinazioni d'uso in essere; sono invece vietate le modifiche delle destinazioni d'uso che comportino un aumento del carico antropico.*

---

---

Seguono:

- allegato n. 1 – estratto piano di rischio
- allegato n. 2 – nota ENAC del 11.02.2010
- n. 5 certificazioni
- allegati grafici
  - o modifica in zonizzazione
  - o modifica in legenda

# **ALLEGATO N. 1**


Estratto del Piano di rischio aeroportuale

Zone di tutela:

A (colore rosso)

B (colore blu)

C (colore verde)



## **ALLEGATO N. 2**

Nota ENAC



Direzione Pianificazione Aeroportuale

Protocollo del 11/02/2010

0009495/DIRGEN/API


AL PRESENTE FAX NON SEGUIRA' L'ORIGINALE  
(Art. 6, 2° comma, legge n. 412 del 30.12.1991)

Al  
Comune di Ruda  
Via Mosettig, 2  
33050 Ruda (Ud)  
fax 043193254

e per conoscenza:

Al  
Comune di Turriaco  
Piazza Liberta' n. 34  
34070 Turriaco (GO)  
fax 0481767266

Enav s.p.a.  
Via Salaria, 716  
00138 Roma



Direzione Aeroportuale Venezia-Ronchi  
Sede

Aeroporto Friuli Venezia Giulia s.p.a.  
fax 0481474150

Oggetto: Aeroporto di Ronchi dei Legionari  
Articolo 707 del Codice della Navigazione  
Piano di rischio testata RWY 09.

Si riscontra la nota prot. 2010/703 del 26/01 u.s. di codesto Comune sul tema in oggetto per rappresentare quanto di seguito.

La zona del territorio del Comune di Ruda ricadente nella zona di tutela "C" del piano di rischio risulta, sulla base di quanto dichiarato nella sopra citata nota, così caratterizzata:

- ✓ in parte occupata dall'alveo del fiume Isonzo e dalla confluenza del fiume Torre nello stesso, nonché delle vaste superfici agricole adiacenti i due corsi d'acqua;
- ✓ le aree sopra citate risultano protette da vincolo paesaggistico e idrogeologico, quindi inedificabili e protette
- ✓ il resto della superficie di territorio ricadente in zona "C" risulta avere destinazione urbanistica "Agricola".

Via di Villa Ricotti, 42  
00161 Roma  
centr. +39 06 44185-1  
c.f. 97158180584

tel. +39 06 44185686  
fax +39 06 44185681  
pianificazione.aeroportuale@enac.rupa.it  
www.enac-italia.it

Inoltre codesto Comune prevede che le aree interessate dal piano di rischio non saranno oggetto di trasformazioni urbanistiche.


In considerazione di quanto sopra si ritiene che si possa soprassedere dal redigere il piano di rischio, che nel caso della testata RWY 09 rimane quindi di esclusiva competenza del Comune di Turriaco, che legge per conoscenza.

A margine di ciò si coglie l'occasione per riscontrare la nota prot. 2010/702 del 26/01 u.s., evidenziando che tutta la documentazione ed i dati richiesti nella nota non sono necessari per la redazione del piano di rischio.

Pertanto, al fine di evitare al Comune di Turriaco la produzione di inutile documentazione non correlata con lo scopo del piano di rischio, che può da una lato ritardarne l'elaborazione e dall'altro l'esame della scrivente, si comunica che i dati strettamente necessari sono disponibili gratuitamente nella sezione A.I.P. del sito [www.enav.it](http://www.enav.it).

Distinti saluti

Il Direttore Pianificazione Aeroportuale  
Ing. Mauro Diez



## **CERTIFICAZIONI E ASSEVERAZIONI**

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
PROVINCIA DI UDINE

- oo0oo -

**COMUNE DI RUDA**

VARIANTE N° 22 AL PRGC

Il sottoscritto dott. ing. Antonio Nonino in qualità di tecnico incaricato della redazione della variante in oggetto con la presente

**CERTIFICA**

che le modifiche apportate allo strumento urbanistico generale comunale non hanno per oggetto variazioni alla destinazione d'uso ed alle modalità d'intervento su beni immobili:

- a) tutelati del D.Lgs. 42/2004;
- b) appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato;
- c) appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Regione;
- d) di competenza degli Enti di cui all'art. 63 bis, comma 3 lettera g della L.R. 5/2007.

Udine, 07/02/2017

Il progettista incaricato  
dott. ing. Antonio Nonino

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

- oo0oo -

**COMUNE DI RUDA**

**ASSEVERAZIONE**

*Art. 11, comma 2 L.R. 27/88, come modificata dalla LL.RR. n° 15/92 e n° 8/94*

Il sottoscritto dott. ing. Antonio Nonino, iscritto all'albo degli ingegneri della Provincia di Udine al n° 1186 di posizione, in qualità di tecnico incaricato per la redazione della Variante n° 22 al Piano Regolatore Generale Comunale del comune di Ruda, ai sensi del 5° comma, dell'art. 1 della Legge n° 1/78;

Visti tutti i pareri espressi della Direzione Regionale dell'Ambiente - Servizio Difesa del Suolo in merito alla compatibilità delle diverse zone;

Considerato che i suesposti pareri sono tutti favorevoli, non sono stati emessi con riserve ma con prescrizioni recepite dallo strumento urbanistico generale

**ASSEVERA**

che per la citata variante allo strumento urbanistico generale non si rende necessario il parere geologico di cui all'art. 11 della L.R. 27/88, come modificata ed integrata dalla LL.RR. 15/92 e n° 8/94.

Udine, 07/02/2017

Il progettista incaricato  
dott. ing. Antonio Nonino

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
PROVINCIA DI UDINE

- oo0oo -

**COMUNE DI RUDA**

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE  
VARIANTE N. 22

**RELAZIONE DAL PROGETTISTA INCARICATO DELLA REDAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO E ASSEVERATA DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CHE DIMOSTRA IL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DELLA L.R. 21/2015.**

La presente variante si costituisce come variante di livello comunale e con rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura, ai sensi dell'art. 7 della LR 21/2015 *“altre varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura”*.

La variante rispetta il comma 1, lett. a) dell'articolo citato *“adeguare lo strumento urbanistico comunale ai piani regionali di settore ove l'adeguamento comporti unicamente il recepimento di previsioni e prescrizioni”* per il recepimento del PRA.

Essa non incide pertanto:

- sui carichi insediativi;
- sugli obiettivi e le strategie indicati nel piano;
- sugli indici di edificabilità;
- sui rapporti di copertura massimi previsti negli strumenti urbanistici;
- sui criteri tipologico insediativi previsti per le zone A, B0 e altre a esse assimilabili.

Udine, 07/02/2017

IL PROGETTISTA  
ing. Antonio Nonino



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
PROVINCIA DI UDINE

- oo0oo -

**COMUNE DI RUDA**

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE  
VARIANTE N. 22

**SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA**

Il sottoscritto ing. Antonio Nonino, con studio professionale in Udine, via Baldasseria Bassa, 160, estensore della variante n. 22 al Piano Regolatore Generale Comunale di Ruda,

visto il Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica, approvato con D.P.R. n. 357 del 08.09.1997,

visto l'elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 74/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE, approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente 03.04.2000,

preso il esame il Piano di rischio aeroportuale (PRA) elaborato dall'ENAC per l'aeroporto del FVG, a cui la presente variante fa riferimento recependone i contenuti, dove è specificato che il PRA non genera effetti significativi, anche temporanei, sull'intera area di interesse,

considerato che la variante n. 22 ha come oggetto l'apposizione di un vincolo aeroportuale, volto a non consentire la realizzazione di nuovi insediamenti antropici, lasciando intatti gli interventi e le attività esistenti, anche se in presenza di attività o edifici anche palesemente incompatibili,

preso atto che nel territorio del Comune di Ruda non sono presenti siti di importanza comunitaria (SIC), né zone a protezione speciale (ZPS),

**DICHIARA**

che le previsioni della Variante n. 22 al Piano Regolatore Generale Comunale di Ruda non interessano e non hanno incidenza sui siti di importanza comunitaria, di cui all'elenco approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente 03.04.2000.

Udine, 07/02/2017

Il progettista incaricato  
dott. ing. Antonio Nonino

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
PROVINCIA DI UDINE

- oo0oo -

**COMUNE DI RUDA**

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE  
VARIANTE N. 22

**VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

Considerato che la presente variante recepisce i contenuti di un piano di rischio che non risulta soggetto a procedura di VAS, valutato che con la presente variante non si apporta alcuna modifica al territorio, né alle sue attuali destinazioni d'uso che comportino o implicino ricadute di natura ambientale, il sottoscritto ing. Antonio Nonino, in qualità di tecnico incaricato della redazione della variante n. 22 al Piano Regolatore Generale Comunale di Ruda

**DICHIARA**

che le previsioni della Variante n. 22 al Piano Regolatore Generale Comunale di Ruda, trattandosi del recepimento di un piano sovraordinato, non hanno nessuna ricaduta di natura ambientale e pertanto non è necessario attivare la procedura di valutazione ambientale strategica così come descritte dal D.Lgs. 152/2006 e smi.

Udine, 07/02/2017

Il progettista incaricato  
dott. ing. Antonio Nonino

# ALLEGATI GRAFICI


---

# COMUNE DI RUDA

Estratto del PRGC approvato - Variante n° 7  
Tavola D.1/a-D.1/b - PLANIMETRIA DI PROGETTO



Area soggetta a vincolo di rispetto aeroportuale



scala 1:5000

COMUNE DI RUDA

## Estratto legenda - Var. n. 7 al PRGC

D.2 Progetto di piano (Ruda, Perteole, Saciletto, San Niccolò, Mortesins, Altare, zona industriale)

1:5000

### VINCOLI E FASCE DI RISPETTO



LIMITE ESTERNO DELLA FASCIA DI RISPETTO DELLA VIABILITA',  
DELLA LINEA FERROVIARIA E DEL METANODOTTO



LIMITE ESTERNO DELLA FASCIA DI RISPETTO  
DEI DEPURATORI E DEI CIMITERI



LIMITE ESTERNO DELLE FASCE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO  
(Legge n.431/1985 -art.1 lett b) e c), acque pubbliche - mt.150)



AREE SOGGETTE A VINCOLO DI RISPETTO  
(ai sensi della Legge 1089/39)

COMUNE DI RUDA

## Legenda parte modificata - Var. n. 22 al PRGC

D.2 Progetto di piano (Ruda, Perteole, Saciletto, San Niccolò, Mortesins, Altare, zona industriale)

1:5000

### VINCOLI E FASCE DI RISPETTO



LIMITE ESTERNO DELLA FASCIA DI RISPETTO DELLA VIABILITA',  
DELLA LINEA FERROVIARIA E DEL METANODOTTO



LIMITE ESTERNO DELLA FASCIA DI RISPETTO  
DEI DEPURATORI E DEI CIMITERI



LIMITE ESTERNO DELLE FASCE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO  
(Legge n.431/1985 -art.1 lett b) e c), acque pubbliche - mt.150)



AREE SOGGETTE A VINCOLO DI RISPETTO  
(ai sensi della Legge 1089/39)



AREA SOGGETTA A VINCOLO DI RISPETTO AEROPORTUALE